

più recente contenzioso tanto dell'Autorità
quidiziaria ordinaria, come dei Collegi arbitri-
trali, e presalentemente orientata verso un
sempre più largo riconoscimento delle pretese
degli appaltatori, in funzione, sia di una
crescente estensione delle norme di diritto, sia
di principi equitativi; si permette di richia-
mare la particolare attenzione dell'Ammini-
strazione stessa sui rischi inerenti alla instau-
razione di un quidizis arbitrale da parte
dell'Impresa Argamini, tanto più che, co-
me è noto, i lodi arbitrali sono soggetti soltan-
to all'impugnazione per nullità e a quella
per revocazione (art. 827 del Cod. Civ.). Na-
turalmente, per la valutazione delle prospetti-
ve in sede contenziosa, la memoria 27 luglio
1958 della Ripartizione tecnica immobiliare
può fornire utili elementi di quidizis".

Il Direttore Generale, visto quanto
esposto nella suesposta relazione della Ripar-
tizione tecnica immobiliare;
vista la delibera del Consiglio di ammi-
nistrazione del 20 marzo 1952 (n. 12 del
prospetto di detta delibera);
visti i verbali della Commissione Consul-